

**Caso n. 3 del 21.10.2021**

**Gruppo: Simone Ferrario**

**Componenti del gruppo: Simone Ferrario, Giada Frizzo, Davide di Maio, Giulia Gambino**

**Discussione in aula:**  sì  no

---

**Soluzione del caso:**

- 1) La fattispecie del furto d'uso presenta necessità immediata dell'uso, immediatezza della restituzione, volontarietà della restituzione della stessa cosa sottratta o del *tantundem* da parte dell'agente, non deterioramento della cosa restituita. In accordo con l'art. 626 C.P., la fattispecie così descritta è punita da una multa fino a euro 206 ovvero da reclusione fino a un anno.
- 2) La mancata restituzione della cosa rubata, per cause indipendenti dalla propria volontà, ha rilevanza diversa a seconda della causa che ha impedito la restituzione. Vi è una prima ipotesi, sancita dalla sent. n° 1085/1988 della Corte cost., in rispetto dell'art. 27 comma 1 della Cost., di restituzione impedita per caso fortuito o forza maggiore: in questo primo caso si applica la previsione penale del furto d'uso ex art. 626 C.P. comma 1, perché la mancata restituzione non è collegata in alcun modo a dolo o colpa dell'agente. Vi è una seconda ipotesi di mancata restituzione, all'interno della quale rientra la nostra assistita, in cui la mancata restituzione, seppur non per dolo e in ogni caso contrapposta alla volontà dell'agente, è a quest'ultimo imputabile colposamente, per negligenza che si concretizza in un nesso di causalità tra l'azione imperita dell'agente e la sopravvenuta impossibilità di restituire la *res* sottratta. In questo secondo caso non sarà possibile applicare la più lieve sanzione per furto d'uso, ma la violazione verrà punita come furto ex art. 624 C.P.
- 3) L'abuso di alcolici, ai sensi dell'art 222 C.P., può portare a reclusione in ospedale psichiatrico nel caso in cui chi, avendo commesso un fatto che la legge considera delitto doloso punibile con reclusione non inferiore a due anni, venga prosciolto per intossicazione cronica da alcool. Quest'ultima si differenzia dall'ubriachezza abituale e si caratterizza come alterazione patologica permanente e irreversibile (Corte cost., sent. n° 114/1998). Con il d.l. n° 52/2014 si è inoltre sancito che il ricovero -in quanto *extrema ratio*-, può essere disposto anche quando ogni altra misura restrittiva sia risultata inefficace. Una svolta nella disciplina dell'O.P.G. è avvenuta con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 (Corte cost., sent. n° 53/2003), a cui è seguito il d.l. 211/2011 che dispone la chiusura definitiva degli O.P.G. entro il 31 marzo 2015 e l'esecuzione esclusiva delle misure di sicurezza del ricovero all'interno di R.E.M.S. (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).